

Pro Grigioni Italiano, Martinsplatz 8, CH-7000 Coira

Ufficio federale delle comunicazioni
Divisione Media
Rue de l'Avenir 44
CH-2501 Bienne

Coira, 10 aprile 2018

Consultazione relativa alla concessione SSR per il periodo 2019-2022

Stimate signore, Stimati signori,

Rif.
Giuseppe Falbo
Segretario generale

Pro Grigioni Italiano
Martinsplatz 8
CH-7000 Coira

Tel.
+41 (0)81 252 86 16

E-mail
info@pgi.ch

www.pgi.ch

Sollevati e rallegrati dal chiaro voto espresso dal Popolo lo scorso 4 marzo a difesa del servizio pubblico radiotelevisivo, con la presente la Pro Grigioni Italiano (Pgi) vuole portare la propria voce nella procedura di consultazione inerente la nuova concessione rilasciata dal Consiglio federale alla SSR per il periodo 2019-2022.

In linea generale la Pgi può esprimere apprezzamento per il testo della futura concessione e in particolare circa il nuovo obbligo per la SSR d'investire nel settore dell'informazione, quale pilastro fondamentale del servizio pubblico radiotelevisivo, almeno la metà degli introiti provenienti dal canone (art. 6 cpv. 6).

Nel testo della nuova concessione restano cionondimeno inevasi o insufficientemente chiariti alcuni punti centrali delle riflessioni svolte dal Sodalizio nel corso dell'ultimo decennio sul servizio offerto dalla SSR.

Introduzione

Sez. 4 / Programmi della SSR: Regioni linguistiche ≠ comunità linguistiche

Il Sodalizio deve infatti muovere una critica generale al testo della futura concessione, che non presenta sotto questo aspetto nessuna modifica rispetto alla concessione vigente e che trova a suo parere solo un debole ancoramento nella Legge federale sulla radiotelevisione¹ o nella Costituzione svizzera, limitandosi piuttosto a rispecchiare e perpetuare la strutturazione storica dell'azienda SSR in emittenti con un'offerta rivolta alle singole *regioni linguistiche* piuttosto che alle più ampie e più includenti *comunità linguistiche*.

¹ Il confronto tra il testo della LRTV del 24 marzo 2006 (art. 24 cpv. 1) e quello della LRTV del 21 giugno 1991 (art. 26 cpvv. 1-2 e art. 27 cpvv. 1-2 e 4) rivela un sensibile e significativo mutamento circa il mandato di programma della SSR. Sull'espressione «comunità linguistica» nel lessico legislativo svizzero cfr. J. WIDMER / R. CORAY / D. ACKLIN MUJI / E. GODEL, *Die Schweizer Sprachenvielfalt im öffentlichen Diskurs*, Peter Lang, Bern 2004, pp. 287-290.

Nell'ottica di un più ampio sostegno alle lingue minoritarie nazionali in Svizzera, con comunità che non sono esclusivamente localizzabili in singole regioni del Paese ma sparse sull'intero territorio (e questo si rivela in particolar modo vero per gli italofoeni, di cui oltre la metà vive fuori dal territorio della Svizzera italiana) nonché in un'ottica di autentica distinzione tra i compiti della SSR rispetto a quelli di radio e televisioni private con partecipazione al canone (anche qui con particolare riferimento al caso della Svizzera italiana, dove delimitazione locale/regionale e delimitazione linguistica sono in buona parte sovrapposte),² la Pgi ritiene infatti che il riferimento alle regioni linguistiche quali beneficiarie dei programmi diffusi dalla SSR (artt. 16-17, 18 cpv. 3) rappresenti un'inopportuna limitazione del mandato affidato alla SSR ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LRTV (cfr. art. 3 cpv. 4 concessione SSR 2019-2022), ovvero di fornire «programmi radiofonici e televisivi completi e di pari valore a tutta la popolazione nelle tre lingue ufficiali» (lett. a) e di promuovere «la comprensione, la coesione e lo scambio fra le regioni del Paese, le comunità linguistiche, le culture e i gruppi sociali» (lett. b).

Se, infatti, non si vuole mettere in discussione un certo fondamento al principio di territorialità che sta alla base di una giustificata attenzione nei confronti delle regioni linguistiche di riferimento, e dunque non s'intende qui contestare di principio i compiti della SSR nei confronti delle stesse, si ritiene d'altro canto che questa attenzione possa essere ricompresa anche sostituendo al concetto di regione linguistica quello più ampio di comunità linguistica, di cui le regioni linguistiche costituiscono una componente più o meno preponderante.

Senza dunque compromettere il dovere della SSR di tenere conto delle particolarità del Paese e dei bisogni dei Cantoni» (art. 24 cpv. 1 lett. b LRTV; cfr. art. 93 cpv. 2 Cost. fed.), il riferimento alle comunità linguistiche piuttosto che alle regioni linguistiche quali beneficiarie dell'offerta permetterebbe di evitare con maggiore incisività «che nelle diverse regioni linguistiche siano attive emittenti con funzioni di servizio pubblico che promuovono in primo luogo l'identità regionale [...] a scapito dell'integrazione, a cui invece andrebbe data priorità»,³ come scriveva nel dicembre 2002 lo stesso Consiglio federale a giustificazione del ruolo centrale affidato alla SSR nell'ambito della revisione totale della LRTV.

Per chiarire il nostro punto di vista è altresì importante ricordare come in passato la SSR e perizie estese su suo incarico si siano esplicitamente richiamate al «carattere determinante della regione linguistica» per rigettare p. es. la legittimità giuridica e materiale delle richieste nei confronti della RSI provenienti dal Cantone dei Grigioni⁴ e giustificare così di fatto l'egemonia spesso incontrastata del punto di vista del Canton Ticino quale attore principale della Svizzera italiana all'interno della programmazione,⁵ rigettando parimenti che questo «carattere determinante della regione linguistica» – inteso peraltro in senso molto restrittivo (non socio-politico ma quasi “geomorfologico”) – potesse e dovesse essere temperato dal ruolo d'integrazione affidato al servizio pubblico radiotelevisivo ai

² Cfr. CONSIGLIO FEDERALE, *Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sulla radio-televisione* del 18 dicembre 2002, FF 2003 (n. 7), p. 1416.

³ Ivi, p. 1422.

⁴ Cfr. SRG SSR IDÉE SUISSE, *Aufsichtsbeschwerde / Denuncia del Canton Grigioni et al. contro SRG SSR – RSI – CORSI: Presa di posizione*, 14 gennaio 2010, pp. 5-7; R. H. WEBER / I. HÄNER, *Gutachten betreffend die Vereinbarkeit des RSI-Programms mit dem Programmauftrag*, 8 marzo 2017, pp. 8-9.

⁵ Cfr. PRO GRIGIONI ITALIANO, *Monitoraggio dei programmi televisivi d'informazione e d'approfondimento della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI)*, settembre 2016.

sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LRTV.⁶ Un livello dell'informazione pensato dal Legislatore per evitare, da un lato, il rischio di una «colorazione nazionalistica»⁷ ovvero di un'impostazione centralistica, non federalistica della programmazione, ma anche, dall'altro lato, il rischio di un restringimento della stessa programmazione sul livello regionale/locale è dunque stato ancora in tempi abbastanza recenti misinterpretato per escludere un qualche dovere d'attenzione nei confronti di realtà non strettamente coincidenti con il livello d'interesse nazionale, da una parte, e con quello del livello regionale/locale «svizzero-italiano», peraltro trattato in maniera prioritaria, dall'altra.

Con riferimento al Cantone dei Grigioni si segnala a questo proposito che lo scorso 12 giugno 2017 la SSR ha emanato una dichiarazione d'intenti sulla programmazione televisiva della RSI, riconoscendo così la necessità di un intervento di correzione e, dunque, la legittimità delle rimostre sollevate dalla stessa Pgi sulla base di un ampio lavoro di monitoraggio delle trasmissioni.⁸

Art. 6 / Informazione: Considerazione delle altre regioni linguistiche

Non da ultimo anche in ragione dei motivi sopra esposti, la Pgi accoglie con molto favore il nuovo art. 12 della futura concessione SSR, che formalizza e ribadisce il dovere per il servizio pubblico radiotelevisivo (di per sé già esistente in ragione dell'art. 24 cpv. 1 LRTV, ma ampiamente disatteso in passato) di valicare i confini delle regioni linguistiche nella propria offerta informativa e nell'insieme della programmazione e così esercitare concretamente e a livello più ampio la funzione integrativa (*Klammerfunktion*) affidatagli dal Legislatore, traducendo nell'ambito dei media elettronici il mandato di cui all'art. 70 cpv. 3 Cost. fed.

Pur essendo anche un «compito trasversale» rispetto all'intera offerta editoriale, lo stesso Consiglio federale ritiene giustamente che un'adeguata attenzione verso le altre regioni linguistiche debba essere anzitutto mostrata nell'offerta informativa. Cionondimeno questo dovere non viene direttamente indicato nel mandato di programma a livello di informazione (art. 6), bensì aggiunto all'interno di una successiva sezione della concessione. La difficoltà o l'impossibilità materiale e giuridica d'indicare nella concessione una quantificazione dell'attenzione che le diverse emittenti della SSR dovrebbero dedicare alle altre regioni linguistiche lascia ampi margini di vaghezza a questo mandato.

⁶ Cfr. SRG SSR IDÉE SUISSE, *Aufsichtsbeschwerde ...*, cit., p. 8. Al contrario in WEBER / HÄNER (cit., p. 4) si riconosce che dal compito d'integrazione affidato alla SSR discenda anche il dovere di riferire a riguardo delle altre regioni linguistiche all'interno dei principali programmi, ritenendo tuttavia che dalla vigente LRTV e dalla vigente concessione federale non possano in nessun modo esser fatte derivare prescrizioni relative a una quantificazione e una caratterizzazione tematica e qualitativa dello spazio riservato alle altre regioni linguistiche nell'ambito della programmazione.

⁷ Cfr. U. SAXER / F. BRUNNER, *Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen*, in G. BIAGGINI et al. (Hrsg.), *Fachhandbuch Verwaltungsrecht*, Schulthess Verlag, Zürich-Genf-Basel 2015, par. 7.076 e nota 104.

⁸ Cfr. SRG SSR, *Absichtserklärung*, 12 giugno 2017; PRO GRIGIONI ITALIANO, *Monitoraggio dei programmi televisivi d'informazione...*, cit.

La Pgi propone pertanto di sottolineare la centralità del dovere d'attenzione nei confronti delle altre regioni linguistiche modificando l'art. 6 cpv. 1 nel seguente modo:

¹ *Informa in particolare sul contesto politico, economico, culturale e sociale. Pone l'accento sulla presentazione e la spiegazione degli avvenimenti sul piano internazionale, nazionale, confederale e di regione linguistica.*



Art. 12 / Considerazione delle altre regioni linguistiche: Cantoni plurilingui

Nel contesto della considerazione che deve essere riservata alle altre regioni linguistiche nella programmazione della SSR i Cantoni plurilingui, e in particolare le minoranze all'interno delle stesse, rappresentano un caso senz'altro particolare da tenere in considerazione. Si ritiene infatti artificiosa la suddivisione di questi Cantoni in regioni linguistiche, quasi che queste abbiano quotidianamente poco a che fare tra loro e che fatti d'importanza cantonale risultino “estranei” a una regione linguistica per il solo motivo che gli attori parlino un'altra lingua nazionale o che questi fatti siano avvenuti in una regione o in un comune appartenente a una diversa regione linguistica. Inoltre anche al livello dei Cantoni plurilingui – in particolar modo nei Grigioni, dove la metà della popolazione italofona vive al di fuori della rispettiva regione linguistica – si ripresenta la “dicotomia” di regione linguistica e comunità linguistica.

È questo un punto fondamentale e determinante, che puntualmente ritorna nella *vexata quaestio* della presenza dei Grigioni nella programmazione della RSI. La definizione delle regioni linguistiche, in particolare per ciò che non attiene all'informazione locale in senso stretto e che dunque attiene all'informazione su fatti e questioni di rilevanza cantonale di diversa natura, non può prevalere sulla conformazione dei Cantoni. In altre parole, la definizione della Svizzera italiana come terzo livello del servizio pubblico radiotelevisivo in lingua italiana non può permettere che le regioni grigionitaliane siano ridotte e marginalizzate quali “valli extra-territoriali”, in larga parte estranee alla vita politica, sociale ed economica del Canton Ticino e parimenti isolate – per semplici ragioni linguistiche – rispetto alla vita politica, sociale ed economica del Cantone dei Grigioni.⁹

Se gli obiettivi della cosiddetta «sprachregionale Versorgung» quale elemento-chiave del sistema radiotelevisivo svizzero possono essere identificati nella promozione dell'integrazione sociale e nel rafforzamento dell'identità regionale,¹⁰ risulta evidente come un'applicazione dogmatica, “geomorfologica” del concetto di regione linguistica e dunque della stessa «sprachregionale Versorgung» appaia problematica nel contesto dei Cantoni plurilingui. Se si guarda al caso delle regioni grigionitaliane, infatti, non si può in nessun modo ritenere sufficiente e accettabile che la funzione d'integrazione sociale svolta da

⁹ Cfr. SRG SSR IDÉE SUISSE, *Aufsichtsbeschwerde ...*, p. 7: «A RSI, quale unità aziendale per la regione linguistica italiana, spetta il compito di fornire un'informazione su fatti e avvenimenti di carattere nazionale e legati alla regione linguistica di riferimento, cioè alla “Svizzera italiana”. Questo territorio linguistico di riferimento è costituito dal Canton Ticino e dalle quattro valli del Grigioni italiano: Mesolcina, Calanca, Poschiavo e Bregaglia. Non comprende invece le regioni di lingua ufficiale tedesca o romancia del Canton Grigioni (pur con minoranze italofone), estranee alla regione linguistica della Svizzera italiana».

¹⁰ Cfr. R. H. WEBER, *Media Governance and Service Public*, [ZIK 39], Zürich 2007, pp. 73-74.

radio e televisione avvenga soltanto in direzione svizzero-italiana, ovvero in direzione del Canton Ticino, tanto più per regioni come Bregaglia e Valposchiavo che con il Canton Ticino hanno rapporti politici e socio-economici assai limitati: molti di più e molto più frequenti sono i rapporti con il resto del Cantone dei Grigioni, in particolare con l'Engadina e con la capitale cantonale. Uguale riflessione deve valere con riguardo all'identità regionale grigionitaliana (nella sua pluralità), che non può essere vista come una semplice sfumatura dell'identità regionale ticinese e che, anzi, amputata del suo essenziale legame con il Cantone dei Grigioni resterebbe priva di significato.



Per i motivi sopra esposti e al fine di tenere realmente conto «delle particolarità del Paese e dei bisogni dei Cantoni» ai sensi dell'art. 93 cpv. 2 Cost. fed., la Pgi propone pertanto di modificare l'art. 12 della concessione SSR completandolo con il seguente nuovo capoverso:

² Nella propria offerta informativa la SSR tiene conto della particolare situazione dei Cantoni plurilingui.

Art. 12 / Considerazione delle altre regioni linguistiche: Informazione d'approfondimento

Non da ultimo, in ragione dell'importanza attribuita all'art. 12 cpv. 1 della futura concessione SSR, la Pgi ritiene ingiustificata la limitazione posta a riguardo dell'offerta informativa, ritenendo che l'attenzione alle altre regioni linguistiche debba essere considerata in particolare non solo nell'offerta informativa d'attualità ma anche nell'offerta informativa d'approfondimento. Per ragioni finanziarie, infatti, secondo il parere dello stesso Consiglio federale, è proprio l'offerta informativa a costituire una peculiarità propria del servizio pubblico radiotelevisivo rispetto alla possibile offerta dei media elettronici privati;¹¹ per le stesse motivazioni di natura finanziaria questo vale a maggior ragione per l'informazione d'approfondimento. Risulta a questo proposito anche utile citare le riflessioni del Consiglio del pubblico della CORSI, il quale «chiedendosi quale possa essere il valore aggiunto del servizio pubblico radiotelevisivo, ha nuovamente ribadito l'importanza dell'approfondimento a completamento della cronaca intendendo per approfondimento la contestualizzazione delle notizie, la lettura critica e ragionata dei grandi temi della nostra società».¹²

La Pgi propone pertanto di modificare l'art. 12 cpv. 1 della nuova concessione SSR nel seguente modo:

¹ La SSR considera le altre regioni linguistiche in particolare nell'offerta informativa di attualità e d'approfondimento e in altre offerte che destano grande interesse presso il pubblico.

¹¹ Cfr. CONSIGLIO FEDERALE, *Rapporto sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR*, 17 giugno 2016, p. 89.

¹² <http://www.corsi-rsi.ch/content/download/7141/23627/file/CS-CP%2002-09-16.pdf>.

Art. 20 / Diffusione via etere: Superamento delle attuali limitazioni

Come già evidenziato nell'introduzione alla presente presa di posizione, si ritiene che i beneficiari dell'offerta SSR debbano essere in generale le comunità linguistiche, diffuse sull'intero territorio nazionale, e non le regioni linguistiche. Inoltre, nell'ottica di un maggiore scambio tra regioni linguistiche e di una maggiore comprensione tra comunità linguistiche, si ritiene che questa offerta debba essere accessibile in tutta la Svizzera.

Ritenuto che il progresso tecnologico non pone ormai più ostacoli e che l'eliminazione delle vigenti limitazioni si rende giustificata anche dal punto di vista economico (raggiungimento di un più ampio pubblico a parità di costi), la Pgi auspica una diffusione illimitata in tutta la Svizzera dei programmi radiofonici di cui all'art. 17 e una conseguente modifica dell'art. 20 cpv. 1 lett. a.

Qualora ciò non fosse possibile per ragione tecniche, la Pgi auspica in alternativa una diffusione illimitata dei programmi radiofonici e televisivi della RSI sull'intero territorio del Cantone dei Grigioni.



Art. 22 / Diffusione tramite Internet: Verifica dell'accessibilità dell'offerta

Ai sensi dell'art. 17 concessione SSR 2019-2022 la SSR può rinunciare a diffondere uno dei due programmi televisivi qualora metta a disposizione un'offerta multimediale sostitutiva ai sensi dell'art. 18 cpv. 3.

Il testo degli artt. 17-18 insiste più volte nell'indicare come beneficiarie dell'offerta le differenti regioni linguistiche. Valgono a questo proposito le osservazioni già esposte nell'introduzione e nel capitolo appena precedente.

Ritenuto che il progresso tecnologico non pone ormai più grandi ostacoli e che l'eliminazione delle eventuali limitazioni si rende giustificata anche dal punto di vista economico (raggiungimento di un più ampio pubblico a parità di costi), la Pgi auspica una diffusione illimitata in tutta la Svizzera dei programmi televisivi di cui all'art. 17 perlomeno per mezzo della diffusione tramite internet ai sensi dell'art. 22.

Tuttavia, ritenuto che diverse regioni periferiche non dispongono ancora di un completo cablaggio a banda larga, la Pgi concorda con il Cantone dei Grigioni e il Cantone Ticino nel sottolineare il seguente punto: la rinuncia alla diffusione di uno dei due programmi di lingua italiana e la sua sostituzione con un'analoga offerta multimediale potrà essere messa in atto della SSR *solo e unicamente* nel momento in cui l'accesso alla ricezione dei programmi diffusi tramite internet potrà essere garantita in buona qualità *perlomeno* in tutti gli abitati stabili della regione linguistica italiana.

In risposta all'interpellanza del granconsigliere Paolo Papa del 17 febbraio 2016,¹³ il Governo retico ha richiamato l'art. 24 cpv. 4 LRTV (cfr. art. 2 cpv. 4 lett. b concessione SSR; cfr. artt. 7 e 25-31 concessione SSR 2019-2022), secondo cui la SSR deve contribuire «allo sviluppo culturale e al rafforzamento dei valori culturali del Paese nonché alla promozione della cultura svizzera, tenendo conto in special modo della letteratura svizzera, nonché delle opere musicali e cinematografiche svizzere, in particolare diffondendo produzioni svizzere e trasmissioni prodotte in proprio»; in questo senso, secondo l'interpretazione dello stesso Consiglio federale, «la SSR è tenuta a sostenere la cultura regionale conferendo mandati di prestazione e, nella misura del possibile, mettendo a disposizione piattaforme appropriate».¹⁴

Interrogata dal Governo retico, la direzione SSR ha confermato che la produzione culturale propria avviene sia tramite produzioni proprie nel settore culturale, sia quale partner di manifestazioni e festival culturali, nonché in stretta collaborazione con artisti indipendenti [...]. Secondo i dati forniti dallo stesso direttore della RSI al granconsigliere Papa per mezzo della Pgi, per diversi anni la partecipazione della RSI quale partner di manifestazioni e festival culturali nel Grigionitaliano o, più ampiamente, nel Cantone dei Grigioni è stata pressoché inesistente (quantificabile in 9'000 fr. su un totale di circa 13,8 milioni erogati nel corso di tre anni).¹⁵

Di fronte a tali constatazioni, la Pgi non può dunque fare altro che sollecitare la SSR e in particolare la RSI a tenere conto del Cantone dei Grigioni e del Grigionitaliano (e più in generale delle regioni periferiche) nel contesto di questo suo ruolo di sostegno alla cultura regionale e di partner di manifestazioni e festival culturali, cercando attivamente le possibili collaborazioni sul territorio e chiedendo ai suoi stessi partner (p.es. l'Orchestra della Svizzera Italiana) una presenza pubblica diffusa anche nelle regioni più discoste.



¹³ Cfr. *Interpellanza Papa concernente il finanziamento di manifestazioni culturali nei Grigioni da parte della SRG SSR*, del 17 febbraio 2016 (Protocolli del Gran Consiglio dei Grigioni, 2015/2016, p. 634).

¹⁴ Cfr. *Interrogazione 09.1148: Riduzione del contributo all'OSI e mandato pubblico della RTSI*, del 25 settembre 2009 (BU, Sessione invernale, 15° seduta 2009).

¹⁵ Cfr. Protocolli del Gran Consiglio dei Grigioni, 2016/2017, pp. 203-204 (2 settembre 2016, pom.).

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sulla presente presa di posizione restiamo a vostra disposizione.

Ringraziando per l'attenzione che vorrete dare al nostro scritto, ci è gradita l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



Pro Grigioni Italiano

Franco Milani
Presidente

Giuseppe Falbo
Segretario generale